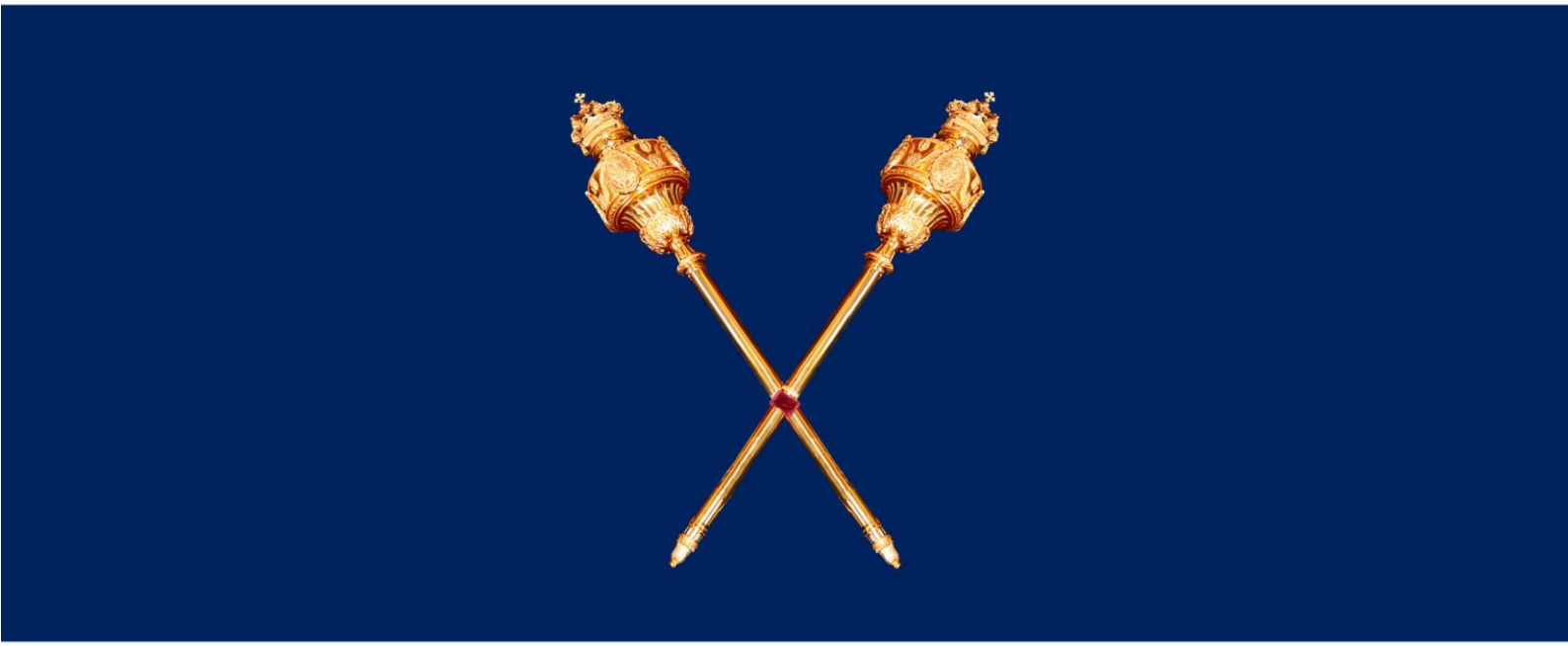
CORTE DEI CONTI

SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI

DETERMINAZIONE RIGUARDANTE L'ASSOGGETTAMENTO AL CONTROLLO DELLA SCUOLA NAZIONALE DELL'AMMINISTRAZIONE (SNA)

Determinazione del 7 ottobre 2026, n. 201



CORTE DEI CONTI

CORTE DEI CONTI

SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI

DETERMINAZIONE RIGUARDANTE L'ASSOGGETTAMENTO AL CONTROLLO DELLA SCUOLA NAZIONALE DELL'AMMINISTRAZIONE (SNA)

Relatore: Primo Referendario Sabrina Facciorusso

CORTE DEI CONTI

SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI

Camera di consiglio del 7 ottobre 2026

Il Collegio è così composto:

Presidente:	Antonello COLOSIMO
Consiglieri:	Pierpaolo GRASSO
	Francesca Paola ANELLI
	Antonio AGOSTINI
	Marcella PAPA
Primi Referendari:	Andrea MAZZIERI
	Daniela CIMMINO
	Patrizia ESPOSITO
	Sabrina FACCIORUSSO
	Marco CAVALLARO
	Alessandra MOLINA
	Ruben D'ADDIO
	Pierlorenzo CAMPA
	Chiara BASSOLINO
	Francesco TESTI
Referendari:	Costantino NASSIS
	Antonino GERACI
	Francesca LEOTTA
	Mara ROMANO

visto l'art. 100, secondo comma, della Costituzione;

visto il Testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

viste le leggi 21 marzo 1958, n. 259 e 14 gennaio 1994, n. 20 e s.m.i.;

visto il decreto Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957 n. 3, recante "Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato" e in particolare l'art. 150

secondo il quale "è istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri la Scuola superiore della pubblica amministrazione" con i compiti ivi indicati;

visto il decreto legislativo 1 dicembre 2009 n. 178, recante "Riorganizzazione della Scuola superiore della pubblica amministrazione (SSPA), successivamente rinominata "Scuola nazionale dell'amministrazione" ai sensi dell'art. 1 del decreto Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70;

visto l'art. 16 del d.lgs. n. 178 del 2009 il quale specifica che le entrate della Scuola, iscritte in un'unica sezione del bilancio di previsione, sono costituite: "a) dal contributo finanziario ordinario dello Stato; b) dalle assegnazioni e dai contributi da parte di pubbliche amministrazioni centrali e locali per l'esecuzione di specifiche iniziative; c) dai contributi dell'Unione europea o di altri organismi internazionali per la partecipazione a programmi e progetti" nonché dalle entrate proprie meglio specificate dalla norma. L'art. 2 inoltre precisa che "la dotazione finanziaria minima della Scuola è fissata annualmente, in sede di bilancio dello Stato, in misura adeguata ad attuare i compiti istituzionali". L'art. 15, c. 3 aggiunge che "la Scuola provvede all'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento e per la realizzazione dei progetti didattici da essa gestiti nei limiti delle somme stanziate dal bilancio dello Stato, trasferite dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, e delle entrate che affluiscono direttamente sul conto di tesoreria speciale per l'attività resa in convenzione e con oneri a carico dei committenti ai sensi dell'art. 16. I fondi sono utilizzati mediante un conto di contabilità speciale";

considerato che, come affermato anche dalla giurisprudenza amministrativa, la Scuola nazionale dell'amministrazione ha una sua autonoma soggettività, distinta rispetto a quella della Presidenza del Consiglio dei ministri, militando in questo senso una serie di indici quali: la sua qualificazione come "istituzione di alta formazione e ricerca" (art. 2, comma 1 d.lgs. n. 178 del 2009), nozione che evoca quella di cui all'art. 33, comma 6, Cost.; il riconoscimento

di un'autonomia organizzativa e contabile, nei limiti delle proprie risorse economico-finanziarie (art. 2, comma 1); la stessa previsione di poteri di vigilanza in capo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri (art. 2, comma 1), che richiama una relazione connotata da alterità soggettiva tra i due enti; la struttura della Scuola (art. 4), dotata di propri "organi", tra i quali il Presidente che, tra l'altro, è il "vertice dell'istituzione" e, soprattutto, ha la "rappresentanza legale" (art. 7, comma 3) della Scuola; la presenza di un Segretario Generale, il quale sovrintende all'organizzazione amministrativa interna della Scuola (art. 8), dotata di autonomia gestionale e di spesa mediante risorse "trasferite" dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri (art. 15, comma 3), oltre a disporre di entrate proprie (art. 16) iscritte nel bilancio di previsione (cfr. Tar Lazio Roma, Sez. IV ter, Sent. 30 aprile 2024, n. 8566). La medesima sentenza ha anche precisato che non depone in senso contrario il fatto che il personale non docente della Scuola rientri nella dotazione organica della Presidenza del Consiglio dei ministri (art. 13, comma 1) atteso che "nel moderno assetto dell'apparato amministrativo dello Stato, connotato da una spiccata atipicità delle forme organizzative, è ben possibile che il legislatore opti per una soluzione singolare" (Tar Lazio Roma, n. 8566 del 2024 cit.). Di qui le numerose e concordi pronunce secondo le quali in tema di controversie aventi ad oggetto l'impugnazione di atti adottati dalla Scuola Nazionale dell'Amministrazione, la legittimazione passiva spetta alla Scuola e non alla Presidenza del Consiglio dei ministri, essendo la prima un ente, autonomamente titolare di situazioni e rapporti giuridici (Cfr. Tar Lazio Roma sent. n. 8566 del 2024 cit.; sent. 15 settembre 2025, n. 16243; sent., 18 settembre 2025, n. 14216; sent., 11 giugno 2025, n. 11492; sent. 26 maggio 2025, n. 10007; sent. 20 maggio 2025, n. 9610; Sent. 12 maggio 2025, n. 9026);

considerato che, ai sensi degli artt. 6 e 7 del d.lgs. n. 178 del 2009 la quasi totalità degli organi della SNA è di espressione governativa, in quanto sono organi dell'ente: a) il Presidente, "nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per

la pubblica amministrazione"; b) il comitato di gestione, composto "dal Presidente […], dal Vicepresidente, dal Segretario generale, dal Capo del Dipartimento per il personale della Presidenza del Consiglio dei ministri, dal Capo del Dipartimento della funzione pubblica, da tre rappresentanti nominati dal Ministro per la pubblica amministrazione, di cui uno su indicazione del Presidente dell'Istituto nazionale di statistica, da un rappresentante nominato dal Ministro dell'università e della ricerca, da uno nominato dal Ministro dell'interno, da uno nominato dal Ministro dell'economia e delle finanze, da uno nominato dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, da uno nominato dal Ministro della difesa, da uno nominato dal Ministro della cultura e da non più di tre nominati da ulteriori Ministri designati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri"; c) il Segretario generale;

rilevato che:

- a norma dell'art. 1 della legge 21 marzo 1958, n. 259, in attuazione dell'art. 100, comma secondo, della Costituzione, la Corte dei conti esercita il controllo sulle gestioni finanziarie degli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria con contribuzioni periodiche (art. 2) ovvero con apporto al patrimonio in capitale o servizi o beni ovvero mediante concessione di garanzia finanziaria (art. 12);
- a norma dell'art. 2 della legge 21 marzo 1958, n. 259, devono essere considerate contribuzioni ordinarie: a) i contributi che, con qualsiasi denominazione, una pubblica amministrazione o un'azienda autonoma statale abbia assunto a proprio carico, con carattere di periodicità, per la gestione finanziaria di un ente, o che da oltre un biennio siano iscritti nel suo bilancio; b) le imposte, tasse e contributi che con carattere di continuità gli enti siano autorizzati ad imporre o che siano comunque ad essi devoluti;

osservato che:

- l'art. 29, c. 5, lett. c), del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, oggi abrogato, recante "Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'articolo 2 della L. 23 ottobre 1992, n. 421" prevedeva che il regolamento di amministrazione e contabilità della Scuola superiore della pubblica amministrazione, avrebbe dovuto contemplare "anche i tempi e le modalità di presentazione del rendiconto alla Corte dei conti". L'art. 29 è stato abrogato dall'art. 10, d.lgs. 30 luglio 1999, n. 287 e l'intero d.lgs. n. 29 del 1993 è stato abrogato dal d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
- tuttavia, l'abrogazione espressa della norma speciale (art. 29, c. 5, lett. c), *cit.*) non ha inciso sulla perdurante operatività della regola generale di cui alla legge n. 259 del 1958. Deve infatti osservarsi che il menzionato art. 29, c. 5, lett. c), era mera norma di dettaglio, che specificava e ribadiva il precetto più ampio (principio generale) di cui alla legge n. 259 del 1958;

considerato che:

- con riferimento alla Scuola nazionale dell'amministrazione sussiste il requisito di cui all'art. 2, lett. a), legge n. 259 del 1958. Ed infatti, come si è detto, ai sensi dell'art. 16 del d.lgs. n. 178 del 2009, le entrate della Scuola sono costituite da contributi finanziari ordinari dello Stato, oltreché da assegnazioni e dai contributi da parte di pubbliche amministrazioni e organismi sovranazionali per l'esecuzione di specifiche iniziative. Peraltro, dall'esame dei bilanci della SNA emerge che "le risorse finanziarie che alimentano, in via ordinaria, il bilancio autonomo della SNA provengono dal Capitolo 5217 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze" (cfr. nota integrativa al rendiconto 2024 – ultimo bilancio consuntivo depositato). Stando quindi ai bilanci attualmente depositati, emerge che per almeno un biennio lo Stato ha versato alla SNA un contributo ordinario significativo (il contributo trasferito ammonta a euro 13.641.291,00 nel 2024 ed euro 13. 639.282 nel 2023 su un totale generale delle entrate pari a 27.288.047,00);

rilevato che:

- la Corte dei conti ha la facoltà di promuovere, con motivata richiesta, l'adozione, da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, dei provvedimenti di assoggettamento al controllo degli enti finanziati dallo Stato;
- con riguardo alla Scuola nazionale dell'amministrazione si configura la fattispecie tipica della contribuzione ordinaria al bilancio, sotto forma di contributi periodici iscritti nel bilancio.

Ritenuto che, nel caso di specie, ricorrano i presupposti per l'assoggettamento al controllo sulla gestione della medesima società, attraverso il procedimento previsto dall'art. 3 della citata legge 21 marzo 1958, n. 259;

DETERMINA

I. che per la gestione della Scuola nazionale dell'amministrazione sussistono le condizioni per l'esercizio del controllo da parte della Corte dei conti ai sensi dell'art. 2 della legge 21 marzo 1958, n. 259;

II. che copia della presente determinazione sia inviata al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro della pubblica amministrazione per l'emanazione del decreto di cui all'art. 3 della legge n. 259 del 1958 dichiarativo della sottoposizione al controllo, nonché alla Scuola nazionale dell'amministrazione, in persona del Presidente.

DISPONE

la trasmissione della presente determinazione:

- alla Presidenza del Consiglio dei ministri;
- al Dipartimento per la Funzione pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei ministri;

- alla Scuola nazionale dell'amministrazione, in persona del Presidente *pro tempore.*

Manda alla Segreteria per i successivi, connessi, adempimenti

RELATORE
Sabrina Facciorusso
firmato digitalmente

PRESIDENTE
Antonello Colosimo
firmato digitalmente

depositato in segreteria
DIRIGENTE
Fabio Marani
firmato digitalmente

CORTE DEI CONTI – SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI



CORTE DEI CONTI